



Comune di Faleria

Provincia di Viterbo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.8	Adunanza del 09-09-2014	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
--------------	-------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 21:15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale:

DI COSIMO PAOLA	P	Moretti Maria Cristina	P
DEL VECCHIO MARCO	P	RINALDI NICOLA	P
RAGUGINI ANNA LAURA	P	MARCHIZZA MARISA	A
CACICIA ANDREA	P	GRILLI PIETRO	P
BROCCOLINI COSTANZO	P	CORRADI GIULIO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DEL VECCHIO MARCO in qualità di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Assisi Alfredo che cura la verbalizzazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'O.d.g..

In via preliminare il presidente propone di integrare l'o.d.g. con un ultimo punto in cui si prenda atto dei contenuti di una precedente deliberazione di consiglio comunale in materia di classificazione di strade vicinali e dell'invarianza degli stessi:

Dato atto che sono presenti n. 9 consiglieri; con voti favorevoli unanimi la proposta è approvata.

Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al primo punto dell'O.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione sono stati emessi i pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 Tuel;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.;

sentito il Sindaco il quale illustra in termini generali ed in collaborazione con il responsabile finanziario le decisioni di politica tributaria collegate al tributo IUC, illustrando la natura giuridica delle componenti IMU, TARI e TASI. Di fatto con questa manovra il Comune riesce unicamente a recuperare i mancati trasferimenti di risorse da parte dello Stato e mentre con la TARI non cambia molto rispetto alla TARES 2013, in relazione ai tributi TASI e IMU si è deciso di aumentare quest'ultimo, anche perché sulla TASI non sono previste agevolazioni che invece è possibile determinare per l'IMU.

Il Sindaco provvede ad illustrare inoltre alcune agevolazioni previste per la Tari (per le seconde e terze case introduzione di una tariffa standard su 2 persone) ed Imu (agevolazione per chi mette a disposizione con comodato d'uso a parente entro il 1° grado, residente a Faleria, in presenza di ISEE inferiore a 15.000 euro).

Il Consigliere Corradi chiede se siano previste riduzioni per nuclei familiari con disabili a carico.

Si verifica la mancanza nel testo del regolamento IUC della predetta agevolazione.

Il Consigliere Corradi propone di inserire agevolazione per nuclei familiari con disabili a carico e con la collaborazione del Responsabile finanziario si propone di inserire nel testo del predetto regolamento, relativamente alla componente TARI, un articolo contenente il seguente testo suggerito dal responsabile finanziario: *“viene prevista una riduzione della quota variabile e della quota fissa della tariffa nella misura del 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui è presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992 e con dichiarazione ISEE inferiore a 10.000,00 euro, circostanze da dichiarare e confermare annualmente”*.

Il Sindaco propone di modificare l'articolo aumentando il valore ISEE *“a 15.000,00 euro”* al fine di aiutare il maggior numero di famiglie possibili.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 01 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili

comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- -commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- -commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- -commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- -commi da 682 a 705 (Disciplina Generale)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) *per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla:

- approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e determinazione delle tariffe per la componente TARI (tassa sui rifiuti)
- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili)
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria)

VISTO il D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 pubblicata in G.U. n. 143 del 23/06/2014

recanti modifiche ai commi sopra citati dalla Legge 147/2013;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli Enti Locali è stato prorogato al 30 Settembre 2014 per effetto del Decreto Ministeriale 18 luglio 2014 pubblicato il 23 luglio 2014 nella G.U. n. 169;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti;

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 9 consiglieri;

con voti favorevoli n. 9 , contrari: nessuno , astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
- 5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
- 6) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 7) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;
- 8) Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in

fatto ed in diritto desumibili dall'atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti favorevoli n. 9 , contrari: nessuno , astenuti: nessuno

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
DEL VECCHIO MARCO

Il Responsabile del servizio
Assisi Alfredo

ai sensi dell'articolo 49 Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to RONCONI EMANUELA

ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to BIONDI MAURO

Pubblicazione

Il messo comunale attesta che la presente deliberazione è pubblicata dal _____ al _____.

Il Messo Comunale
F.to A.M. Ferrante

Certificato di Pubblicazione

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Assisi Alfredo

Copia conforme all'originale

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Assisi Alfredo